conservativo che consistono in demolizione di B.15. Interventi di demolizione senza ART 136, COMMA 1, LETTERE A), C), E D)	DPREG 149/2012	DPR 31/2017 ALLEGATO B	DPR 31/2017 ALLEGATO A	ACCORDI FVG/MIBACT
PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli ediffici comunque denominate al fini urbanistico edifia; anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso e risanamento del destinazione d'uso e consistono in demolizione di superfetazioni.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici comunque denominate al fini urbanistico edifia; anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso e comportanti ingenere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici non comportanti significative modifici degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento d'aspet pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché. nelle medesime arree, la demolizione parale o totale, senza rincistruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di uteressa architettonica, storica o testimoniale, l'instaliazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tall intervent in on intervent in on intersisioni la beni di cui alla voce B.2, comportanti di manufenzioni, intonaci, infissi, rivestimenti etterio della di cui alla voce B.2, comportanti consistono in rifiacimento o realizzazione di di cui alla voce B.2, comportanti consistenti quali di cui alla voce B.2, comportanti consistenti quali piani dei colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche di colore consistenti, quali mediante modifica delle infissi esterni con caratteristiche diverse, sostituzione di diffici mediante modifica delle infistiure esistenti, quali: modifica delle finiture della della colore vigenti del c				
PERTUTTI BENI PAESAGGISTICI A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici comunque denominate ai fini urbanistico edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso.  1. Interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in demolizione di demolizione stratorio di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale.  PERTUTTI BENI PAESAGGISTICI B.15. Interventi di demolizione serza riciostruzione di demolizione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale.  PERTUTTI BENI PAESAGGISTICI EX ART 14.2 E DEL CODICE AL2. Interventi da eseguiria nelle area di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazione di camminamenti, sistemazioni a vere opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonche, nelle medesime area, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di vonce, la comminamenti, sistemazioni a vere di vegetazione di serre ad uso domestico con superifici non comportanti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale / installazione di serre ad uso domestico con superifici non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non constitute della disposizione di serre ad uso domestico con superifici non comportati della con interventi non constitute della disposizione di serre ad uso		procedimento datorizzatorio sempimento	рисэиддізгіси	pacsaggistica
A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici comunque denominate ai fini urbanistico edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione di estinazione d	ELITATION DE LA TRANSPORTION DE		PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	
PER TUTTI BENI PAESAGGISTICI				
denominate ai fini urbanistico edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso.  1. Interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in demolizione di superfetazioni.  1. Interventi di restauro e risanamento dell'andi destinazione d'uso.  1. Interventi di restauro e risanamento dell'andi destinazione d'uso.  1. Interventi di emolizione di alfirci, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale.  1. Interventi di eseguiris nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguarmento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'instalizianne di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b) del codice.  2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitore esistenti, quali medilane modifica delle vinegiature o elementi architettonici di finitore esistenti, quali modifica delle vinegiature o elementi architettonici di finitore esistenti, quali modifica delle rindicino con caratteristiche diverse, sostituzione di architettonicia delle rindicino con caratteristiche diverse; ostituzione di architettonicia delle rindicino con caratteristiche diverse, sostituzione di la definitore esistenti, quali medilane modifica delle rindicino con caratteristiche diverse, sostituzione di caratteristiche elementa architettonici di finitore esistenti, quali modifica delle rindicino con tranteristiche diverse, sostituzione di edifici e mediante modifica delle rindicino con caratteristiche diverse, sostituzione di edifici pertur			•	
destinazione d'uso.  Interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in demolizione di superfetazioni.  B.15. Interventi di demolizione senza pri dedifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale.  B.15. Interventi di demolizione senza pri dedifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale.  B.15. Interventi di demolizione senza pri dedifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetti e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di carminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumit tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad usodemestica con superficie non superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui alla ricolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, quali realizzazione dell'aspetto esterio con caratteristiche diverse co cola i caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterio con caratteristiche diverse; sostituzione di architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di architettonici con caratteristiche diverse co cola ia caratteristiche diverse co cola caratteristiche diverse co				
1. Interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in demolizione di superfetazioni.  B.15. Interventi di demolizione dei diffici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale.  B.15. Interventi di demolizione dei diffici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale.  B.16. Interventi di demolizione dei diffici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale.  B.17. Interventi di deseguirsi nelle aree di perimenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrio di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonche, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'accessori privi di valenza dei diffici nento di interventi oni minteressino i beni di cui all'accessori privi di valenza dei diffici nento di interventi oni minteressino i beni di cui all'accessori dell'aspetto esteriore degli ediffici, purche eseguiti nel manutenzione, intonaci, firifissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esistenti, quali: modifica delle infinissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  PER TUTTI BENI PAESAGGISTICI  A.2. Interventi sui prospetti o sulle quelli di cui cui alla voce B.2. comportanti sui prospetti o degli eventuali piani dei colore degli eventuali piani dei colore degli edifici mediante modifica delle intura e esistenti, quali: modifica delle finitura e esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle finitura e esistenti, quali: modifica delle fin			ove comportanti mutamento della	
Superfetazioni.  B.15. Interventi di demolizione di superfetazioni.  B.16. Interventi di demolizione senza incostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettorico, storico o testimoniale.  B.17. Interventi di aeseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che no nincidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parriale o totale, senza ricostruzione, di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI esterio degli altracione di rispetto degli eventuali piani del colore alterio con caratteristiche diverse, sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  B.3. Interventi sui prospetti o degli eventuali piani del colore vigenti nelle comorti di condifica delle finiture esistenti, quali: morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali entre delle diffici o morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: morfotipologiche, dei materiali o delle finit			destinazione d'uso.	
ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale.  **PRETUTTI I BENI PAESAGGISTICI**  2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifiacimento o realizzazione di parimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  **PRETUTTI I BENI PAESAGGISTICI**  **PRETUTTI	1. Interventi di restauro e risanamento	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E	
in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale.  A.12. Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del codice.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  B.3. Interventi sui prospetti, diversi da pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, alterazione dell'aspetto esteriore degli resterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  In genere, privi di interveat degli edifici non comportanti significative modifica delle finiture esistenti, quali: modif	conservativo che consistono in demolizione di	<b>B.15.</b> Interventi di demolizione senza	ART 136, COMMA 1, LETTERE A), C), E D)	
storico o testimoniale.    pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime arece, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mg, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del codice.    PER TUTTI BENI PAESAGGISTICI   PER TUTTI BENI PAESAGGISTICI   PER TUTTI BENI PAESAGGISTICI   B.3. Interventi sui prospetti, diversi da pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, purché eseguiti nel sipetto degli edifici, purché eseguiti nel contrate dell'aspetto esteriore degli edifici, purché eseguiti nel sipetto degli edifici, purché eseguiti nel contiente nell'articolo 149, comma 1, lettera a) del contente nell'articolo 149, comma 1, lettera a	superfetazioni.	ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi	DEL CODICE	
significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, attietagiature o elementi architettonici di finitura il aterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel contratteristiche diverse costituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  Significative modifica ve pepera consimili che non ficalizzazione di caratteristiche diverse delle diffici mediante modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti,			_	
planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non intervensino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonad, infissi, rivestimenti, quelli di cui alla voce B.2, comportanti tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; ostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse; ostituzione di infisi sesterni con caratteristiche diverse; ostituzione di infisi esterni con caratteristiche diverse; ostituzione di infisi esterni con caratteristiche diverse; ostituzione di mediante modifica delle finiture esistenti, quali: morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti on visibili dalla pubblici o aperti al		storico o testimoniale.		
l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mg, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  B.3. Interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti tinteggiature o elementi architettonici di finitura esistenti, quali edifici mediante modifica delle rareteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o rivestimenti eterni o manti di copertura; pubblici o aperti al				
realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura estrai con caratteristiche diverse; sostituzione di caratteristiche diverse; sostituzione di caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, qualli: modifica delle finiture esistenti, qualli: modifica delle finiture esistenti, qualli: modifica di contenti esterni o manti di copertura; orealizzazione di serve a uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  A.2. Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, qualli: modifica delle finiture esistenti, qualli: modifica di finiture esistent			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  Sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.2. Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel coperture degli edifici, purché eseguiti nel coperture degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: riccimento di intonaci, tinteggiature, completa il edifici on modifica delle finiture esistenti on visibili dalla pubblici o aperti al				
non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articiolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  2. Interventi di manutenzione straordinaria che parvimentazioni, infonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.2. Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel sipetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle rivestimenti esterni o manti di copertura; rivestimenti esterni o manti di copertura; pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al			,	
nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mg, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, alterazione dell'aspetto esteriore degli esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.    PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI   B.3. Interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, purché esseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o rivestimenti esterni o manti di copertura; rivestimenti esterni o manti di copertura; architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mg, a condizione che tali interventi in ocidie.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.2. Interventi sui prospetti o sulle rispetto degli edifici, purché esseguiti nel rell'articolo 149, comma 1, lettera a) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti on visibili dalle pubblici o aperti al				
demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  DER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.2. Interventi sui prospetti o sulle rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o originati e delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o originati e delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o originati e delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti o manti di copert			_	
ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  B.3. Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti on manti di copertura; propertura degli vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: propertura degli edifici purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle f				
accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, alterazione dell'aspetto esteriore degli esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  Acz. Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel coperture degli edifici, purché eseguiti nel coperture degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o rivestimenti esterni o manti di copertura; pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al			•	
storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mg, a condizione che tali interventi non interessino i beni dì cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse; con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  Storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mg, a condizione che tali interventi non interessino i beni dì cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.2. Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti on matti di copertura; pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al				
serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  Serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  B.3. Interventi sui prospetti o sulle quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti on manti di copertura; pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al			•	
interventi non interessino i beni dì cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI B.3. Interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o rivestimenti esterni o manti di copertura; pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al			·	
all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.  2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  B.3. Interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, purché eseguiti nel alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti o manti di copertura; pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al			superiore a 20 mg, a condizione che tali	
Z. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI B.3. Interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o rivestimenti esterni o manti di copertura; pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al			interventi non interessino i beni dì cui	
2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  B.3. Interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o rivestimenti esterni o manti di copertura; pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al			all'articolo 136, comma 1, lettera b) del	
consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esistenti con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  B.3. Interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti o mediante realizzazione o rivestimenti esterni o manti di copertura; pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al			Codice.	
pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti o manti di copertura; pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al				
tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  alterazione dell'aspetto esteriore degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o rivestimenti esterni o manti di copertura;  Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei rifacimento di intonaci, tinteggiature, pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al		• • •		
esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  Messa in opera di doppi infissi.  Morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti o morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle finitur				
infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.  Caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle finiture esistenti, quali: nodifica delle finiture esistenti o manti di copertura; pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al				
messa in opera di doppi infissi.  morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: chiostrine e cortili interni di edifici o finiture esistenti, quali: modifica delle rifacimento di intonaci, tinteggiature, complessi edilizi esistenti non visibili dalla facciate mediante realizzazione o rivestimenti esterni o manti di copertura; pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al	·			
finiture esistenti, quali: modifica delle rifacimento di intonaci, tinteggiature, complessi edilizi esistenti non visibili dalla facciate mediante realizzazione o rivestimenti esterni o manti di copertura; pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al		,	, _	_
facciate mediante realizzazione o rivestimenti esterni o manti di copertura; pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al	messa in opera ui doppi iiilissi.	1	•	
				·
LICOLOGUE DE COCCOLE ENCLUE EN LOCALE DE MANDE DE LA COLOGUE DE MANDO DE LA CALE EN LOCALE DE MANDE DE LA CALE			-	

manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione e modifica sostanziale di scale esterne.

# PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETT. A), B) E C) DEL CODICE

**B.2.** Realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico storicotestimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, materiali e delle finiture esistenti.

o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli di canne fumarie di asportazione e edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.

manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, installazione di condizionatori, realizzazione e sostituzione inspirazione di fumi da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant'anni ovvero ai sensi della legislazione in materia di beni culturali;

Art. 3.1., 10-quater): interventi di sostituzione di singoli elementi architettonici sul patrimonio edilizio esistente con altri di identica tipologia, forma, materiale e colore;

**Art. 3.1., 10 quinquies)**: interventi sul patrimonio edilizio esistente per i quali i piani o regolamenti comunali prevedono specifici abachi e indicazioni tipologiche, tecnologiche e di materiali, quali:

- -sostituzione di infissi esterni e oscuranti con materiali e/o colori diversi dall'esistente:
- -collocazione di tende escluse quelle relative a locali d'affari ed esercizi pubblici di cui all'allegato A, punto 17 del D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 149;
- -sostituzione di pluviali, grondaie, sfiati e lattonerie in genere con materiali e/o colori diversi dall'esistente che non interessino beni culturali di cui alla Parte II del Codice:
- -ritinteggiatura di superfici esterne con colori corrispondente a quelli previsi dal piano del colore.

di restauro e risanamento **3.** Interventi conservativo che consistono in modifica delle aperture sulle murature perimetrali.

# PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 136, COMMA 1, LETTERE A), B), E C) DEL **CODICE**

**B.2.** Realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136,

## PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE

altresì soggetta ad autorizzazione la

#### PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI

In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del **Segue A.2.** Alle medesime condizioni non è Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:

realizzazione o la modifica di aperture **Art. 3.1., 10-sexies)**: modifiche alle

	per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche	quest'ultima, agli immobili di interesse	delle dimensioni esistenti fermo restando il mantenimento dell'allineamento
4. Bussole e verande nei limiti di 20 metri cubi.	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  B.26. Verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed istallazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale.		
5. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso.	<b>B.4.</b> Interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche. dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli;	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  A.2. Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli	

Interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono nell'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle **B.7.** Installazione di impianti tecnologici esigenze dell'uso degli edifici (quali nuovi locali caldaia, ascensori, camini, recinzioni sistemazioni esterne) che ne modifichino l'aspetto esteriore.

#### PER I BENI PAESAGGISTICI E EX ART 136, COMMA 1, LETTERE A), B) E C) DEL CODICE

esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico 0 storicotestimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.

edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.

## PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE

esterni a servizio di singoli edifici non per i seguenti interventi: soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti d'impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.

# PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE

**A.13**. Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi dei Codice, articolo 136, comma l, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico

#### PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI

In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A), non **A.5.** Installazioni di impianti tecnologici è richiesta l'autorizzazione paesaggistica

> Art. 3.1., punto 10 ter): interventi in corti, chiostrine e cortili interni di edifici o complessi edilizi esistenti non visibili dalla pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al pubblico quali ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, installazione di condizionatori, realizzazione e sostituzione di canne fumarie di asportazione e inspirazione di fumi da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant'anni ovvero ai sensi della legislazione in materia di beni culturali.

> Art. 3.1., punto 10 septies): interventi edilizi di manutenzione straordinaria quali: -isolamenti termici a cappotto che non alterino l'aspetto esteriore percepibile da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant'anni;

> -installazione ex novo di impianti tecnologici guali telecamere videosorveglianza, antenne wi-fi, sirene di allarme, avvistatori luminosi di passi carrai, non visibili dal livello stradale o da altri luoghi pubblici o aperti al pubblico con l'impiego di canalizzazioni già esistenti o non percepibili.

		o storico-testimoniale, ivi compresa	
		l'edilizia rurale tradizionale, isolati o	
		ricompresi nei centri o nuclei storici.	
7. Modifiche che si rendono necessarie per	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI
l'adeguamento alla normativa antisismica.	<b>B.5.</b> Interventi di adeguamento alla	<b>A.3.</b> Interventi che abbiano finalità di	In applicazione alle disposizioni contenute
	normativa antisismica ovvero finalizzati al	consolidamento statico degli edifici, ivi	nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del
		compresi gli interventi che si rendano	Codice, non è richiesta l'autorizzazione
	edifici, laddove comportanti innovazioni		paesaggistica per i seguenti interventi:
		l'adeguamento ai fini antisismici, purché	•
	ovvero nei materiali di finitura o di	•	cortili interni di edifici o complessi edilizi
	rivestimento preesistenti.	caratteristiche morfotipologiche, ai	esistenti non visibili dalla pubblica via o da
		materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio.	luoghi pubblici o aperti al pubblico quali ad esempio:(omissis) interventi per
		volumetria e an artezza den edificio.	l'adeguamento alle normative in materia di
			sicurezza degli edifici e degli impianti.
8. Interventi per il risparmio energetico su edifici	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI
esistenti, ancorché necessitino di limitate	<b>B.5.</b> Interventi di adeguamento alla	<b>A.2.</b> interventi sui prospetti o sulle	In applicazione alle disposizioni contenute
modifiche volumetriche ovvero finalizzati a	normativa antisismica ovvero finalizzati al	coperture degli edifici, purché eseguiti nel	nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del
realizzare o integrare impianti tecnologici.		rispetto degli eventuali piani del colore-	Codice, non è richiesta l'autorizzazione
	•	vigenti nel Comune e delle caratteristiche	paesaggistica per i seguenti interventi:
			<b>3.1., 10-septies</b> ): interventi edilizi di
	rivestimento preesistenti.	materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature,	manutenzione straordinaria quali: -isolamenti termici a cappotto che non
	rivestimento preesistenti.	rivestimenti esterni o manti di copertura;	alterino l'aspetto esteriore percepibile da
		•	eseguire su edifici la cui realizzazione non
		o scale esterne; integrazione o sostituzione	
		di finiture esterne o manufatti quali infissi,	
		cornici, parapetti, lattonerie, lucernari,	
		comignoli e simili; interventi di	
		coibentazione volti a migliorare l'efficienza	
		energetica degli edifici che non comportino	
		la realizzazione di elementi o manufatti	
		emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.	
9. Realizzazione o modifica di autorimesse	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	eseguiti saile faide di copertura.	
pertinenziali, collocate fuori terra ovvero			
parzialmente o totalmente interrate, con volume	•		
non superiore a 50 metri cubi, compresi percorsi	-		
di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo	terra non superiore a 50 mc, compresi i		
intervento di realizzazione o modifica di	1 .		
autorimesse pertinenziali allo stesso immobile è			
sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.			

	T		
<b>10.</b> Pertinenze di edifici esistenti non superiori a			
30 metri cubi.	COMMA 1, LETTERA B) DEL CODICE	ART 136, COMMA 1, LETTERE A), C), E D)	
	<b>B.14.</b> Interventi di cui alla voce A.12		
		<b>A.12.</b> Interventi da eseguirsi nelle aree di	
		pertinenza degli edifici non comportanti	
	vincolati ai sensi dell'art, 136, comma 1,	significative modifiche degli assetti	
	lett. b) del Codice.	planimetrici e vegetazionali, quali	
		l'adeguamento di spazi pavimentati, la	
		realizzazione di camminamenti,	
		sistemazioni a verde e opere consimili che	
		non incidano sulla morfologia del terreno,	
		nonché, nelle medesime aree, la	
		demolizione parziale o totale, senza	
		ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti	
		accessori privi di valenza architettonica,	
		storica o testimoniale, l'installazione di	
		serre ad uso domestico con superficie non	
		superiore a 20 mg, a condizione che tali	
		interventi non interessino i beni dì cui	
		all'articolo 136, comma 1, lettera b) del	
		Codice.	
11. Realizzazioni di tettoie, porticati, chioschi da	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 ED	
giardino e manufatti consimili aperti su più lati,			
aventi una superficie non superiore a 30 metri			
quadri.		<b>A.12.</b> Interventi da eseguirsi nelle aree di	
400000	•	pertinenza degli edifici non comportanti	
	mq o di manufatti accessori o volumi		
	tecnici con volume emergente fuori terra	_	
	non superiore a 30 mc.	l'adeguamento di spazi pavimentati, la	
	non superiore a so me.	realizzazione di camminamenti,	
		sistemazioni a verde e opere consimili che	
		non incidano sulla morfologia del terreno,	
		nonché, nelle medesime aree, la	
		demolizione parziale o totale, senza	
		ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti	
		accessori privi di valenza architettonica,	
		storica o testimoniale, l'installazione di	
		serre ad uso domestico con superficie non	
		superiore a 20 mg, a condizione che tali	
		interventi non interessino i beni dì cui	
		all'articolo 136, comma 1, lettera b) del	
		Codice.	

<b>12.</b> Manufatti destinati ad arredi da giardino e		PER I BENI PAESAGGISTICI EX 142 E ART	
terrazzo, barbecue nei limiti di 20 metri quadrati.		136, COMMA 1, LETTERE A), C), E D) DEL	
	chioschi da giardino di natura permanente		
	•	<b>A.12.</b> Interventi da eseguirsi nelle aree di	
		pertinenza degli edifici non comportanti	
	mq o di manufatti accessori o volumi		
	tecnici con volume emergente fuori terra	1.	
	non superiore a 30 mc.	l'adeguamento di spazi pavimentati, la	
		realizzazione di camminamenti,	
		sistemazioni a verde e opere consimili che	
		non incidano sulla morfologia del terreno,	
		nonché, nelle medesime aree, la	
		demolizione parziale o totale, senza	
		ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti	
		accessori privi di valenza architettonica,	
		storica o testimoniale, l'installazione di	
		serre ad uso domestico con superficie non	
		superiore a 20 mq, a condizione che tali	
		interventi non interessino i beni dì cui	
		all'articolo 136, comma 1, lettera b) del	
		Codice.	
13. Interventi finalizzati all'abbattimento delle	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI
barriere architettoniche in edifici esistenti,	<b>B.6.</b> Interventi necessari per il	<b>A.4.</b> Interventi indispensabili per	In applicazione alle disposizioni contenute
consistenti in rampe, ascensori ovvero in	superamento di barriere architettoniche,	l'eliminazione di barriere architettoniche,	nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio,	laddove comportanti la realizzazione di	quali la realizzazione di rampe esterne per	Codice, non è richiesta l'autorizzazione
ancorché necessito di limitate modifiche	rampe per il superamento di dislivelli	il superamento di dislivelli non superiori a	paesaggistica per i seguenti interventi:
volumetriche.	superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di	60cm, l'installazione di apparecchi	Art. 3.1., punto 6): interventi puntuali volti
	ascensori esterni o di manufatti consimili	servoscala esterni, nonché la realizzazione,	alla eliminazione delle barriere
	che alterino la sagoma dell'edificio e siano	negli spazi pertinenziali interni non visibili	architettoniche negli spazi pubblici o di uso
	visibili dallo spazio pubblico.	dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o	pubblico (quali ad esempio scivoli, rampe,
		di altri manufatti consimili.	meccanismi di servo assistenza,
			segnalazioni tattili per ipovedenti).
			Art. 3.1., punto 10ter): interventi in corti,
			chiostrine e cortili interni di edifici o
			complessi edilizi esistenti non visibili dalla
			pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al
			pubblico quali ad esempio: interventi di
			manutenzione straordinaria per
			l'abbattimento delle barriere
			architettoniche ovvero per l'adeguamento
			alle normative in materia di sicurezza degli
			edifici e degli impianti, installazione di
			came e degii impianti, instaliazione di

			condizionatori, realizzazione e sostituzione di canne fumarie di asportazione e inspirazione di fumi da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant'anni ovvero ai sensi della legislazione in materia di beni culturali.
14. Recinzioni, muri di cinta e cancellate.	COMMA 1, LETTERA A), B), E C) DEL CODICE  B.21. Realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfotipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico	A.13. Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi dei Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.	In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:  Art. 3.1., punto 8): la manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco costruiti in pietra locale, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l'altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura di cui all'art. 34 della L.R. 16/2008.
<b>15.</b> Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali.		<b>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.21.</b> Realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri.	
16. Interventi di arredo e accessori quali: cartelli pubblicitari, insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari; affissi, striscioni, manifesti, segnali indicatori, locandine e simili, non temporanei, ovvero con dimensione superiore ai 10 metri quadrati; manufatti di arredo urbano con dimensioni superiori ai 10 metri quadrati e altezza superiore a metri 3 (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.	<b>B.36.</b> Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 metri quadrati, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  A.23. Installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione.	temporali contenute nelle note per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di seguito elencati, per i quali i regolamenti comunali prevedano misure che ne garantiscono la temporaneità e ne disciplinino la tipologia e la modalità di

17. Collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici.	manifesti, locandine e simili con dimensione inferiore ai 10 mq e di durata inferiore a quattro mesi;  Art. 3.2, punto 2): affissi, striscioni, manifesti, locandine e altri messi pubblicitari riferiti a manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, sagre e simili per una durata cha a da quindici giorni prima a due giorni dopo all'evento a cui si riferiscono;  In applicazione alle disposizioni dell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, sono esenti i seguenti interventi:  Art. 3.1., punto 7): segnaletica stradale, verticale, orizzontale e luminosa, prevista dal Nuovo codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.  Art. 3.2. punto 9): recinzioni e baracche di cantiere, transenne, misure di protezione, cartellonistica di cantiere e simili a carattere provvisorio la cui durata non può superare quella dei titoli abilitativi edilizi cui afferiscono.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
	Art. 3.1., punto 7): segnaletica stradale, verticale, orizzontale e luminosa, prevista
	Regolamento di esecuzione.
	cantiere, transenne, misure di protezione,
	carattere provvisorio la cui durata non può
17. Collocazione di tende relative a locali d'affari	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI
ed esercizi pubblici.	·
	attività commerciali, turistico-ricettive, DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta
	sportive o del tempo libero, costituite da l'autorizzazione paesaggistica per gli elementi facilmente amovibili quali tende, interventi di seguito elencati, per i quali i
	pedane, paratie laterali frangivento, regolamenti comunali prevedano misure
	manufatti ornamentali, elementi che ne garantiscono la temporaneità e ne
	ombreggianti o altre strutture leggere di disciplinino la tipologia e la modalità di
	copertura, e prive di parti in muratura o realizzazione:
	strutture stabilmente ancorate al suolo.  3.2, punto 8): strutture stagionali
	temporanee a servizio di pubblici esercizi e
	strutture ricettive da installarsi su suolo
	pubblico o di uso pubblico di durata
	inferiore e quattro mesi quali ad esempio
	tavolini, ombrelloni, banchi di somministrazione mobili, pedane e simili.
	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI

		•	In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:  Art.3.1., 10-quinquies. interventi sul patrimonio edilizio esistente per i quali i piani o regolamenti comunali prevedono specifici abachi e indicazioni tipologiche, tecnologiche e di materiali, quali:  - omissis  - collocazione di tende escluse quelle
			relative a locali d'affari ed esercizi pubblici di cui all'allegato A, punto 17 del D.P.Reg.
40 Internanti na di 18 18 di 19 di 19 18 di 19 di 19 18 di 19 di 19 18 di 19 di 19 di 19 18 d	DED THETH I DEAL DATES A CONCENS.	DED THAT I DEAU DASCA CONSTICU	10 luglio 2012, n. 149.
18. Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi.	<b>B.11.</b> Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a	adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche	per i seguenti interventi: <b>Art. 3.1., punto 5)</b> : elementi di arredo urbano (quali ad esempio panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, fontanelle,
19. Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete,	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI
ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo.	<b>B.23.</b> Realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete.	dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti	nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:  Art. 3.1., punto 1): scavi per la manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse

esistente fatte salve le eventuali procedure completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, di verifica d'interesse archeologico e pozzi ed opere di presa e prelievo da falda | purché non riferiti alle piazze, vie, strade e senza manufatti emergenti in soprasuolo; agli spazi aperti urbani di interesse artistico impianti geotermici al servizio di singoli o storico di cui all'articolo 10, comma 4, edifici; serbatoi, cisterne e manufatti lettera g) del Codice. tratti Art. 3.1., punto 3): interventi di consimili nel sottosuolo; canalizzazioni, turbazioni o cavi interrati interramento di linee aeree esistenti su per le reti di distribuzione locale di servizi sedime artificiale al di sotto del sedime di pubblico interesse o di fognatura senza stesso o in zone giù urbanizzate e purché realizzazione di nuovi manufatti emergenti | non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi storico di cui all'articolo 10, comma 4, sopraelencati è consentita la realizzazione lettera g) del Codice. di pozzetti a raso emergenti dal suolo non Art. 3.1. punto 4): opere per il raccordo oltre i 40 cm. degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture, fatte salve le eventuali d'interesse procedure di verifica archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice. 20. Pose di condutture, infrastrutture a rete e PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute impianti finalizzati alla distribuzione locale di **B.23.** Realizzazione di opere accessorie in A.15. Fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del servizi di interesse pubblico. soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di specifiche prescrizioni paesaggistiche Codice, non è richiesta l'autorizzazione pubblico interesse o di fognatura, o ad relative alle aree di interesse archeologico paesaggistica per i seguenti interventi: interventi di allaccio alle infrastrutture a di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) | Art. 3.1., punto 1): scavi per la Codice, la realizzazione manutenzione di condotte sotterranee rete. manutenzione di interventi nel sottosuolo lungo la viabilità esistente fatte salve le non comportino la modifica eventuali procedure di verifica d'interesse permanente della morfologia del terreno e archeologico. assetti | Art. 3.1., punto 2): scavi per la nuova posa che non incidano sugli di condotte sotterranee lungo la viabilità vegetazionali, quali: volumi esistente fatte salve le eventuali procedure completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, di verifica d'interesse archeologico e pozzi ed opere di presa e prelievo da falda purché non riferiti alle piazze, vie, strade e senza manufatti emergenti in soprasuolo; agli spazi aperti urbani di interesse artistico

		edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti canalizzazioni, turbazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione	Art. 3.1., punto 3): interventi di interramento di linee aeree esistenti su sedime artificiale al di sotto del sedime stesso o in zone giù urbanizzate e purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4,
21. Linee telefoniche su palo a servizio di singole	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI		Cource.
utenze di altezza non superiore a metri 6,30.	<b>B.37.</b> Installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30.		
<b>22.</b> Linee elettriche con tensione inferiore a 1000	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	
volt su palo e relative opere accessorie.	<b>B.37.</b> Installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30.	impianti radioelettrici, di cui all'articolo 6, comma 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree.	
<b>23.</b> Adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe.		compresa la sostituzione delle cabine	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A), non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: Art. 3.1., punto 10bis): fori aerazione

		della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiore a cm 50.	locali per presenza di impianti a gas in base alle vigenti diposizioni per la sicurezza degli impianti ivi compreso la realizzazione, la manutenzione e la sostituzione delle relative tubature a vista per l'adduzione del gas.
		PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	
		<b>A.9</b> . installazione di dispositivi di sicurezza	
		anticaduta sulle coperture degli edifici.	
24. Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti compresi gli impianti di pubblica illuminazione.	<b>B.12.</b> interventi sistematici di arredo	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  A.10. Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale.	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:  Art. 3.1., punto 5): elementi di arredo urbano (quali ad esempio panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, fontanelle, bacheche, transenne parapedonali, pensiline, dissuasori alla sosta, portabiciclette e simili) da installarsi sul suolo pubblico o di uso pubblico con superficie inferiore ai 10 mq e altezza non superiore a metri 3 nel rispetto dei regolamenti comunali che ne disciplinano la tipologia (abaco tipologico).
	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	
	<b>B.13.</b> Opere di urbanizzazione primaria	<b>A.11.</b> Opere di urbanizzazione primaria	
	previste in piani attuativi già valutati ai fini	previste in piani attuativi già valutati ai fini	
	paesaggistici, ove non siano oggetto di	paesaggistici, ove oggetto di accordi di	
	·	collaborazione tra il Ministero, le Regioni e	
		gli Enti Locali o di specifica disciplina	
	disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice.	contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice.	
<b>25.</b> Interventi di arredo e accessori quali: antenne,	-	PER I BENI EX ART 142 E ART 136, COMMA	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI
parabole di dimensioni inferiori ai tre metri; impianti di climatizzazione e condizionamento dotati di unità esterna.	<b>B.7.</b> Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole,	1, LETTERA D) DEL CODICE  A.5. Installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti Di climatizzazione dotati di unità esterna,	Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:  Art. 3.1., punto 10 ter): interventi in corti,

pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico 0 storicotestimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.

caldaie, parabole, purché antenne, effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti d'impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.

complessi edilizi esistenti non visibili dalla pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al pubblico quali ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, installazione di condizionatori, realizzazione e sostituzione di canne fumarie di asportazione e inspirazione di fumi da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant'anni ovvero ai sensi della legislazione in materia di beni culturali

Art. 3.1., punto 10 septies): interventi edilizi di manutenzione straordinaria quali: -isolamenti termini a cappotto che non alterino l'aspetto esteriore percepibile da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant'anni;

-installazione ex novo di impianti tecnologici quali telecamere di videosorveglianza, antenne wi-fi, sirene di allarme, avvistatori luminosi di passi carrai, non visibili dal livello stradale o da altri luoghi pubblici o aperti al pubblico con l'impiego di canalizzazioni già esistenti o non percepibili.

PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI

comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, del di. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio

**A.24.** Installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'articolo 6, comma 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché su SRB esistenti. smantellamento di reti elettriche aeree.

PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI

In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:

Art. 3.1., punto 10 octies): riconfigurazioni

**26.** Installazione di impianti di radiocomunicazioni | PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del **B.38.** Installazione di impianti delle reti di decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici | esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati | 2014, n. 164, che comportino la di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra.

27. I serbatoi GPL con capacità non superiore ai 13 metri cubi e relative opere di recinzione e sistemazioni correlate.	B.23. Realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della	
	medesimi manufatti, con dimensioni non	morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti canalizzazioni, turbazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm.	
28. Gli interventi elencati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918 (Concessione di edificare. Opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali) tra cui impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie.	<b>B.20.</b> Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne.		
<b>29.</b> Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino		PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  A.15. Fatte salve le disposizioni di tutela	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute

parzialmente o completamente interrati dei beni archeologici nonché le eventuali nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazioni quali serbatoi e cisterne, ove comportanti specifiche prescrizioni paesaggistiche Codice, non è richiesta l'autorizzazione correlate. la modifica permanente della morfologia relative alle aree di interesse archeologico paesaggistica per i seguenti interventi: del terreno o degli assetti vegetazionali, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) | Art. 3.1., punto 1): scavi per la comprese le opere di recinzione o del Codice, la realizzazione e manutenzione | manutenzione di condotte sotterranee sistemazione correlate; posa in opera in di interventi nel sottosuolo che non lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse soprasuolo dei medesimi manufatti, con comportino la modifica permanente della dimensioni non superiori a 15 metri cubi, e morfologia del terreno e che non incidano archeologico. relative opere di recinzione o sistemazione. sugli assetti vegetazionali, quali: volumi | Art. 3.1., punto 2): scavi per la nuova posa di condotte sotterranee lungo la viabilità completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, esistente fatte salve le eventuali procedure pozzi ed opere di presa e prelievo da falda di verifica d'interesse archeologico e senza manufatti emergenti in soprasuolo; purché non riferiti alle piazze, vie, strade e impianti geotermici al servizio di singoli agli spazi aperti urbani di interesse artistico edifici; serbatoi, cisterne e manufatti o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice. consimili nel sottosuolo; tratti canalizzazioni, turbazioni o cavi interrati Art. 3.1., punto 3): interventi di per le reti di distribuzione locale di servizi interramento di linee aeree esistenti su sedime artificiale al di sotto del sedime di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti stesso o in zone giù urbanizzate e purché in soprasuolo o dal piano di campagna; non riferiti alle piazze, vie, strade e agli l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi spazi aperti urbani di interesse artistico o sopraelencati è consentita la realizzazione storico di cui all'articolo 10, comma 4, di pozzetti a raso emergenti dal suolo non lettera g) del Codice. oltre i 40 cm. Art. 3.1. punto 4): opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture, fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice. **30.** Pannelli solari termici e fotovoltaici fino ad PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 136, PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E una potenza di 20kw e superficie inferiore ai 20 COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL CODICE ART 136, COMMA 1, LETTERE A) e D) DEL metri quadrati anche da installarsi su edifici **B.8.** installazione di pannelli solari (termici CODICE **A.6.** Installazione di pannelli solari (termici ricadenti nelle zone A degli strumenti urbanistici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, comunali. purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli laddove posti su coperture piane e in modo

	orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su	da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	
	-	PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE	
31. Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo.	B.9. Installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	A.7. Installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  A.18. Installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di	
<b>32.</b> Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 metri ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati i corsi d'acqua.	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  B.28. Realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua.		
<b>33.</b> Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI		PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute

artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.	di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.		nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:  Art. 3.1., punto 10): gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso(turistico ricreativo) della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare.
<b>34.</b> Ripristino e adeguamento funzionale di	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI
manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei	<b>B.39.</b> Interventi di modifica di manufatti di	<b>A.25.</b> Interventi di manutenzione degli	In applicazione alle disposizioni contenute
corsi d'acqua e dei laghi.	difesa dalle acque delle sponde dei corsi	alvei, delle sponde e degli argini dei corsi	nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del
	d'acqua e dei laghi per adeguamento		Codice, non è richiesta l'autorizzazione
	funzionale.	vegetazione ripariale arborea e arbustiva,	
			Art. 3.1., punto 9): gli interventi di
			manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua, dichiarati tali dalla Direzione
		·	Provinciale dei Lavori Pubblico dalla
			Direzione centrale Ambiente e Lavori
		sistemi di scolo e smaltimento delle acque	
		e delle opere idrauliche in alveo.	prelievi e le movimentazioni di materiali inerti negli alvei.
	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	Art. 3.1., punto 9-bis): gli interventi relativi
	<b>B.40.</b> Interventi sistematici di ingegneria	<b>A.26.</b> Interventi puntuali di ingegneria	ai corsi d'acqua, entro e fuori gli alvei,
	naturalistica diretti alla regimazione delle	naturalistica diretti alla regimazione delle	finalizzati al mantenimento e ripristino del
	<u> </u>		corretto regime idraulico del corso d'acqua
	difesa dei versanti da frane e slavine.	i ·	a tutela dei rischi idraulici connessi
			all'incolumità delle persone e dei beni. Tali
		materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili.	a) rimozione periodica di materiali inerti
		materiali artificiali biodegradabili.	accumulatisi in alveo, esclusivamente
			finalizzati a garantire la sicurezza idraulica
			del corso d'acqua riportando allo stato
			precedente la sua sezione idraulica;
			b) opere di difesa idraulica su manufatti
			esistenti quali sponde, arginature e in
			genere opere idrauliche di cui al Regio
			decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico
			delle disposizioni di legge intorno alle
			opere idrauliche delle diverse categorie),

		che consistano in interventi di
		manutenzione ordinaria, straordinaria, di
		consolidamento statico e restauro o
		ripristino conservativo di sistemazioni
		idraulico forestali (SIF) così come definite
		dall'articolo 54 della legge regionale
		9/2007, che non alterino lo stato dei luoghi
		o l'aspetto esteriore delle opere idrauliche
		esistenti di cui al Regio decreto 25 luglio
		1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni
		di legge intorno alle opere idrauliche delle
		diverse categorie), senza modifiche
		permanenti alla morfologia del corso
		d'acqua;
		c) interventi di manutenzione, di consolidamento statico e restauro o
		ripristino conservativo di sistemi idraulico
		forestali (SIF) così come definite
		dall'articolo 54 della legge regionale
		9/2007, che non alterino lo stato dei luoghi
		e l'aspetto esteriore delle opere idrauliche
		esistenti di cui Regio decreto 25 luglio
		1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni
		di legge intorno alle opere idrauliche delle
		diverse categorie), senza modifiche
		permanenti della morfologia del corso
		d'acqua.
		e) interventi di ripristino di opere
		idrauliche di cui al Regio decreto 25 luglio
		1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni
		di legge intorno alle opere idrauliche delle
		diverse categorie) anche con materiali
		diversi rispetto allo stato precedente
		purché risultino più integrati nel contesto
		paesaggistico e previo parere del Servizio
		regionale competente in materia di
		paesaggio della Regione Friuli Venezia
		Giulia.
<b>35.</b> Taglio selettivo di vegetazione ripariale	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI
presente sulle sponde o sulle isole fluviali.	A.25. Interventi di manutenzione degli	In applicazione alle disposizioni contenute
	_	nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del
	arreit acre sportae e aegir argiin aer corsi	=, = , ,

vegetazione ripariale arborea e arbustiva, paesaggistica per i seguenti interventi: finalizzati a garantire il libero deflusso delle **Art. 3.1., punto 9-bis)**: gli interventi relativi acque e che non comportino alterazioni ai corsi d'acqua, entro e fuori gli alvei, permanenti della visione d'insieme finalizzati al mantenimento e ripristino del morfologia del corso d'acqua; interventi di corretto regime idraulico del corso d'acqua manutenzione e ripristino funzionale dei a tutela dei rischi idraulici connessi sistemi di scolo e smaltimento delle acque all'incolumità delle persone e dei beni. Tali e delle opere idrauliche in alveo. interventi comprendono: d) sfalci di vegetazione erbacea e tagli periodici di vegetazione arbustiva e arborea presenti sulle arginature entro e fuori alveo che influiscano sul regime idraulico del corso d'acqua e che costituiscano interventi di manutenzione periodica finalizzati a garantire la sicurezza idraulica del corso d'acqua riportandolo al suo stato precedente. **36.** Riduzione di superfici boscate in aree di PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI pertinenza di immobili esistenti, per superfici non **B.34.** Riduzione di superfici boscate in arce A.20. Nell'ambito degli interventi di cui In applicazione alle disposizioni contenute superiori a 100 metri quadrati. di pertinenza di immobili esistenti, per nell'articolo 149, comma 1, lettera C) del all'art. 149, comma 1, lettera c), del Codice: superfici non superiori a 2.000 mg, purché Codice, non è richiesta l'autorizzazione pratiche selvicolturali autorizzate in base preventivamente assentita dalle paesaggistica per i seguenti interventi: alla normativa di settore; interventi di Art. 3.1., punto 12): le operazioni amministrazioni competenti. contenimento della vegetazione spontanea ammesse ai sensi del vigente regolamento indispensabili per la manutenzione delle forestale e, in particolare, quelle attinenti infrastrutture pubbliche esistenti a) taglio a raso del bosco per superfici non pertinenti al bosco, quali elettrodotti, superiori a 5000 mg, ad eccezione degli viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi finalizzati alla rinnovazione interventi di realizzazione o adeguamento naturale o ai fini della difesa fitosanitaria o della viabilità forestale al servizio delle per altri motivi di interesse pubblico; attività agrosilvopastorali e funzionali alla b) attività selvicolturali di cui all'art. 14 gestione e tutela del territorio, vietate al comma 1 lettera a) della legge regionale transito ordinaria, con fondo non asfaltato n.9/2007, quali tagli di utilizzazione, conversioni di boschi cedui all'alto fusto, e a carreggiata unica, previsti da piani o sfolli, diradamenti, cure colturali, difesa strumenti di gestione forestale approvati fitosanitaria, interventi di prevenzione, dalla Regione previo parere favorevole del ripristino e ricostituzione dei boschi Soprintendente per la parte inerente la danneggiati da incendi, da dissesti realizzazione o adeguamento della viabilità idrogeologici е altre calamità, forestale. rimboschimenti e imboschimenti, che

	adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per	indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinaria, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del	nell'articolo 149, comma 1, lettera C) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:  Art. 3.1., punto 12): le operazioni ammesse ai sensi del vigente regolamento forestale e, in particolare, quelle attinenti a:  a) omissis; b) omissis; c) interventi di manutenzione e realizzazione della viabilità forestale di cui all'art. 35 della L.R. 9/2007, ivi inclusi quelli con finalità antincendio che non comportino interventi urbanistico-edilizi di natura permanente, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 353 (Legge quadro in
	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  B.31. Interventi di adeguamento della	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  A.19. Nell'ambito degli interventi di cui	
	_	all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice:	
	rispetto della normativa di settore.	() interventi di manutenzione della	
		viabilità vicinale, poderale e forestale che	
		non modifichino la struttura e le	
		pavimentazioni dei tracciati.	
37. Ripristino di prati stabili, prati pascolo,	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI

coltiverioni agravio tinicha madianta viduais a di	D 22 Intomionti di minuintino delle estitita	A 10 Nollombita dadi intercenti dii	In applications alle dispositioni contente
coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate e di recente formazione per superfici non superiori a 5000 metri quadrati.	agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da	all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agrosilvopastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da	Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:  Art. 3.1., punto 12): le operazioni ammesse ai sensi del vigente regolamento forestale e, in particolare, quelle attinenti a:  a) taglio a raso del bosco per superfici non superiori a 5000 mq, ad eccezione degli interventi finalizzati alla rinnovazione naturale o ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di interesse pubblico; b) attività selviculturali di cui all'art. 14 comma 1 lettera a) della legge regionale n.9/2007, quali tagli di utilizzazione, conversioni di boschi cedui all'alto fusto, sfolli, diradamenti, cure colturali, difesa fitosanitaria, interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, rimboschimenti e imboschimenti, che costituiscono taglio colturale così come definito dall'art. 6 comma 4 del D. lgs. N. 227/2001 e s.m.i.; c) OMISSIS
		arborea, previo accertamento del	
			PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera B) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: Art. 3.1., punto 11): gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge

			regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati nonché gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati < <collegia>&gt; di cui all"art. 19 della L.R. 24/1996 e successive modifiche e integrazioni.</collegia>
	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI		
	<b>B.33.</b> Interventi di diradamento boschivo		
	con inserimento di colture agricole di		
	radura.		
<b>38.</b> Manufatti realizzati in legno per ricovero		PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	
attrezzi agricoli, con superficie non superiore a	-	<b>A.19.</b> Nell'ambito degli interventi di cui	
dieci metri quadrati.	agricoli, realizzati con opere murarie o di	•	
	fondazione, con superficie non superiore a	interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale;	
	dieci metri quadrati.	installazione di serre mobili stagionali	
		sprovviste di strutture in muratura;	
		palificazioni, pergolati, singoli manufatti	
		amovibili, realizzati in legno per ricovero di	
		attrezzi agricoli, con superficie coperta non	
		superiore a cinque metri quadrati e	
		semplicemente ancorati al suolo senza	
		opere di fondazione o opere murarie;	
		interventi di manutenzione strettamente	
		pertinenti l'esercizio dell'attività ittica;	
		interventi di manutenzione della viabilità	
		vicinale, poderale e forestale che non	
		modifichino la struttura e le	
		pavimentazioni dei tracciati; interventi di	
		manutenzione e realizzazione di muretti a	
		secco ed abbeveratoi funzionali alle attività	
		agrosilvopastorali, eseguiti con materiali e	
		tecniche tradizionali; installazione di	
		pannelli amovibili realizzati in legno o altri	
		materiali leggeri per informazione turistica	
		o per attività didattico-ricreative; interventi	
		di ripristino delle attività agricole e	

	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI  B.30. Realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq.	pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parie delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale.	
39. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni.	<b>B.25.</b> Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per	privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo	temporali contenute nelle note per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di seguito elencati, per i quali i regolamenti comunali prevedano misure che ne garantiscono la temporaneità e ne

	<b>B.25.</b> Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per	privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della	temporali contenute nelle note per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di seguito elencati, per i quali i
			10, comma 4, lettera g) del Codice.
<b>41.</b> Realizzazione di chioschi per la vendita,	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI
•	P 26 Varanda a struttura in ganara nosta	<b>A.16.</b> Occupazione temporanea di suolo	Tenuto conto delle soglie dimensionali e
somministrazione, lavorazione di beni di consumo		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
somministrazione, lavorazione di beni di consumo		privato, pubblico o di uso pubblico	temporali contenute nelle note per la
somministrazione, lavorazione di beni di consumo di carattere permanente.	all'esterno (dehors), tali da configurare	privato, pubblico o di uso pubblico	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
di carattere permanente.	all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività	privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di	compilazione della scheda contenuta nel
di carattere permanente.	all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività	privato, pubblico o di uso pubblico	compilazione della scheda contenuta nel

interventi di seguito elencati, per i quali i attività commerciali, turistico-ricettive, manifestazioni, spettacoli, eventi o per sportive o del tempo libero; installazione di esposizioni e vendita di merci, per il solo regolamenti comunali prevedano misure manufatti amovibili o di facile rimozione, periodo svolgimento che ne garantiscono la temporaneità e ne di della consistenti in opere di carattere non manifestazione, comunque non superiore a disciplinino la tipologia e la modalità di 120 giorni nell'anno solare. stagionale e a servizio della balneazione, realizzazione: quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici **3.2., punto 7)**: occupazione temporanea di e cabine; prima collocazione ed istallazione | PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI suolo pubblico o privato di uso pubblico di dei predetti manufatti amovibili o di facile durata inferiore a un mese con strutture **A.17.** Installazioni esterne poste a corredo rimozione aventi carattere stagionale. di attività economiche quali esercizi di mobili di medie dimensioni (fino a 300 mg somministrazione di alimenti e bevande, di superficie coperta e 9 ml di altezza) quali attività commerciali, turistico-ricettive, ad esempio esposizione a cielo libero di sportive o del tempo libero, costituite da veicoli o merci in genere, attrezzature elementi facilmente amovibili quali tende, sportive eventualmente coperte, elementi pedane, paratie laterali frangivento, espositivi, tende, gazebo e simili purché manufatti elementi non ricadenti nelle aree di cui all'articolo ornamentali, 10, comma 4, lettera g) del Codice. ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo. PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI Tenuto conto delle soglie dimensionali e temporali contenute nelle note per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di seguito elencati, per i quali i regolamenti comunali prevedano misure che ne garantiscono la temporaneità e ne disciplinino la tipologia e la modalità di realizzazione: **3.2., punto 8)**: strutture stagionali temporanee a servizio di pubblici esercizi e strutture ricettive da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico di durata inferiore e quattro mesi quali ad esempio tavolini, ombrelloni, banchi di somministrazione mobili, pedane e simili. 42. Realizzazione di manufatti per l'esercizio di PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI servizi pubblici. **B.12.** interventi sistematici di arredo **A.17.** Installazioni esterne poste a corredo urbano comportanti l'installazione di attività economiche quali esercizi di di manufatti e componenti, compresi gli somministrazione di alimenti e bevande, impianti di pubblica illuminazione. attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende,

	pedane, paratie laterali frangivento,
	manufatti ornamentali, elementi
	ombreggianti o altre strutture leggere di
	copertura, e prive di parti in muratura o
	strutture stabilmente ancorate al suolo.
<b>43.</b> Opere sportive che non creano volumetria.	
44. Interventi a carattere temporaneo quali	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI
strutture temporanee di grandi dimensioni di	Tenuto conto delle soglie dimensionali e
durata superiore ad una settimana, di medie	temporali contenute nelle note per la
dimensioni di durata superiore a un mese e di	compilazione della scheda contenuta nel
piccole dimensioni di durata superiore a tre mesi.	DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta
processe annual authorized a creament	l'autorizzazione paesaggistica per gli
	interventi di seguito elencati, per i quali i
	regolamenti comunali prevedano misure
	che ne garantiscono la temporaneità e ne
	disciplinino la tipologia e la modalità di
	realizzazione:
	Art. 3.2., punto 3): strutture temporanee
	per manifestazioni, spettacoli, spettacoli
	viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di
	grandi dimensioni (superficie coperta
	superiore a 300 mq e/o altezza superiore a
	9 ml.) e di durata inferiore ad una
	settimana;
	Art. 3.2., punto 4): strutture temporanee
	per manifestazioni, spettacoli, spettacoli
	viaggianti , eventi sportivi, sagre e simili di
	medie dimensioni (superficie coperta
	compresa tra 10 mq e 300 mq e altezza
	inferiore a 9 ml.)e di durata inferiore a un
	mese;
	Art. 3.2., punto 5): strutture temporanee
	per manifestazioni, spettacoli, spettacoli
	viaggianti , eventi sportivi, sagre e simili di
	piccole dimensioni (superficie coperta
	inferiore a 10 mg) e di durata inferiore a
	quattro mesi;
	Art. 3.2., punto 6): strutture stagionali
	facilmente amovibili da collocarsi sul
	demanio turistico-ricreativo secondo le
	disposizioni e gli standard forniti
	dall'autorità concedente e di durata
	uan autorita concedente e ui uurata

			inferiore a sei mesi;  Art. 3.2., punto 7): occupazione temporanea di suolo pubblico o privato di uso pubblico di durata inferiore a un mese con strutture mobili di medie dimensioni (fino a 300 mq di superficie coperta e 9 ml di altezza) quali ad esempio esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, elementi espositivi, tende, gazebo e simili purché non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.
<b>45.</b> Interventi a carattere temporaneo quali		PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	
strutture stagionali collegate all'attività turistica,		<b>A.27.</b> Interventi di manutenzione o	
ai pubblici esercizi e al tempo libero diverse da		sostituzione, senza ampliamenti	
quelle di cui all'articolo 3 dell'accordo MIBAC/Regione.		dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture	
WIE REGIONE.		ricettive all'aria aperta già munite di	
		autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel	
		rispetto delle caratteristiche morfo-	
		tipologiche, dei materiali e delle finitore	
		esistenti.	
		PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	
		<b>A.28.</b> Smontaggio e rimontaggio periodico	
		di strutture stagionali munite di	
		autorizzazione paesaggistica	
<b>46.</b> Prosecuzione di attività estrattiva nell'ambito			
della realizzazione di un progetto di coltivazione e			
ripristino in precedenza autorizzato ex articolo 82 del D.P.R. 616/1977.			
<b>47.</b> Demolizioni, reinterri e scavi che non siano	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	
preordinati alla realizzazione di interventi di		A.29. interventi di fedele ricostruzione di	
rilevanza urbanistica e che non interessino la	parzialmente o completamente interrati	edifici e manufatti che in conseguenza di	
coltivazione di nuove cave.	quali serbatoi e cisterne, ove comportanti	calamità naturali o catastrofi risultino in	
		tutto o in parte crollati o demoliti, o siano	
	_	oggetto di ordinanza di demolizione per	
		pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione	
	soprasuolo dei medesimi manufatti, con		
	<u> </u>	condizione che l'intervento sia realizzato	

	T .		
	relative opere di recinzione o sistemazione.	entro dieci anni dall'evento e sia conforme	
		all'edificio o manufatto originario quanto a	
		collocazione, ingombro planivolumetrico,	
	ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL	configurazione degli esterni e finiture, fatte	
	CODICE	salve esclusivamente le innovazioni	
	<b>B.41.</b> Interventi di demolizione e	necessarie per l'adeguamento alla	
	ricostruzione di edifici e manufatti, ivi	normativa antisismica.	
	compresi gli impianti tecnologici, con		
	volumetria, sagoma ed area di sedime		
	corrispondenti a quelle preesistenti, diversi		
	dagli interventi necessitati di ricostruzione		
	di edifici e manufatti in tutto o in parte		
	crollati o demoliti in conseguenza di		
	calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi		
	dal procedimento semplificato gli		
	interventi di demolizione e ricostruzione		
	che interessino i beni di cui all'articolo 136,		
	comma 1, lettere a) e b) del Codice.		
		PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	
		<b>A.30.</b> demolizioni e rimessioni in pristino	
		dello stato dei luoghi conseguenti a	
		provvedimenti repressivi di abusi.	
		PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	
		A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in	
		variante a progetti autorizzati ai fini	
		paesaggistici che non eccedano il due per	
		cento delle misure progettuali quanto ad	
		altezza, distacchi, cubatura, superficie	
		coperta o traslazioni dell'area di sedime.	
LETT. B: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI			
SENSI DELL'ARTICOLO 142 EDELL'ARTICOLO 136,			
COMMA 1, LETTERA D), DEL DECRETO			
LEGISLATIVO 42/2004.			
1. Interventi di demolizione e ricostruzione con il	PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	
rispetto di volumetria e sagoma preesistenti.	ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL	<b>A.29.</b> Interventi di fedele ricostruzione di	
	CODICE	edifici e manufatti e impianti tecnologici	
	<b>B.41.</b> Interventi di demolizione e	che in conseguenza di calamità naturali o	
	ricostruzione di edifici e manufatti, ivi	catastrofi risultino in tutto o in parte	
	compresi gli impianti tecnologici, con	crollati o demoliti, o siano oggetto di	
	volumetria, sagoma ed area di sedime	ordinanza di demolizione per pericolo di	
	corrispondenti a quelle preesistenti, diversi	crollo, purché sia possibile accertarne la	
	dagli interventi necessitati di ricostruzione	consistenza e configurazione	
	uagii interventi necessitati di ricostruzione	consistenza e configurazione	

2. Interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazione.	calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI B.15. Interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico,	condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERE A), C), E D) DEL CODICE  A.12. Interventi da eseguirsi nelle aree di	
	storico o testimoniale.	pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni dì cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.	
3. Interventi sui prospetti degli edifici esistenti,	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI
quali: realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazioni di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.	<b>B.3.</b> Interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di	<b>A.2</b> . Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze	In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:  Art. 3.1., punto 10 quater): interventi di sostituzione di singoli elementi architettonici sul patrimonio edilizio esistente con altri di identica tipologia,

	con rifacimento di intonaci, tinteggiature o	attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti,	mantenimento dell'allineamento
4. Interventi sulle coperture degli edifici esistenti,	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	
quali: modifiche alla inclinazione o alla		<b>A.2</b> . Interventi sui prospetti o sulle	
configurazione delle falde; realizzazione di lastrici	quelli di cui alla voce B.2, comportanti	coperture degli edifici, purché eseguiti nel	
solari o terrazze a vasca di piccole dimensioni;	alterazione dell'aspetto esteriore degli	rispetto degli eventuali piani del colore	
realizzazione o modifica di finestre a tetto o		vigenti nel Comune e delle caratteristiche	
lucernari; realizzazione di abbaini o elementi	•	architettoniche, morfotipologiche, dei	
consimili.		materiali e delle finiture esistenti, quali:	
		rifacimento di intonaci, tinteggiature,	
		rivestimenti esterni o manti di copertura;	
	-	opere di manutenzione di balconi, terrazze	
	_	o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle	
		attività economiche, di finiture esterne o	
		manufatti quali infissi, cornici, parapetti,	
		lattonerie, lucernari, comignoli e simili;	
		interventi di coibentazione volti a	
	abbaini o elementi consimili.	migliorare l'efficienza energetica degli	
		edifici che non comportino la realizzazione	
		di elementi o manufatti emergenti dalla	
		sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle	
		falde di copertura.	
<b>5.</b> Realizzazione o modifica di muri di		PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI EX ART	
contenimento del terreno.	COMMA 1, LETTERE A), B), E C) DEL		In applicazione alle disposizioni contenute
	CODICE	,	nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del
		sostituzione o adeguamento di cancelli,	
		recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi	1
		antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui	1
		muri di cinta eseguiti nel rispetto delle	
		caratteristiche morfotipologiche, dei	1
	_	materiali e delle finiture esistenti che non	
	_		superino l'altezza massima di metri 1,50 e

	discount de assell se se state et	Cadia anti-da 42C a con del 1911	
	ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.		al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura di cui
6. Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 metri, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi.	COMMA 1, LETTERA B) DEL CODICE  B.14. Interventi di cui alla voce A.12  dell'Allegato A da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici» ove si tratti di beni	ART 136, COMMA 1, LETTERE A), C), E D)	
7. Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali caldaie, parabole e antenne.	COMMA 1, LETTERE A), B), E C) DEL CODICE  B.7. Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure	PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE  A.5. Installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne ,purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti d'impianti	In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:  Art. 3.1., punto 10ter): interventi in corti, chiostrine e cortili interni di edifici o complessi edilizi esistenti non visibili dalla pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al pubblico quali ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere

vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico storicotestimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.

integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.

alle normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, installazione di condizionatori, realizzazione e sostituzione di canne fumarie di asportazione e inspirazione di fumi da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant'anni ovvero ai sensi della legislazione in materia di beni culturali.

Art. 3.1., punto 10 septies): interventi edilizi di manutenzione straordinaria quali: -installazione ex novo di impianti tecnologici quali telecamere di videosorveglianza, antenne wi-fi, sirene di allarme, avvistatori luminosi di passi carrai, non visibili dal livello stradale o da altri luoghi pubblici o aperti al pubblico con l'impiego di canalizzazioni già esistenti o non percepibili.

8. Parabole satellitari condominiali e impianti di PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, condizionamento esterni centralizzati, nonché COMMA 1, LETTERE A), B), E C) DEL impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore a 1 metro quadrato o volume non superiore a 1 metro cubo.

# CODICE

**B.7.** Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico storicotestimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.

# PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERA D) DEL **CODICE**

**A.5.** Installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne ,purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti d'impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del condizionatori, realizzazione e sostituzione Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.

#### PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI

In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:

Art. 3.1., punto 10ter): interventi in corti, chiostrine e cortili interni di edifici o complessi edilizi esistenti non visibili dalla pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al pubblico quali ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, installazione di di canne fumarie di asportazione e inspirazione di fumi da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant'anni ovvero ai sensi della legislazione in materia di beni culturali.

Art. 3.1., punto 10 septies): interventi edilizi di manutenzione straordinaria quali: -installazione ex novo di impianti

EETT. C. PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL'ARTICOLO 145 COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 24/2004, ESCLUSE LE ZONE OMOGENEE "A"DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE.  I. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria le comunque non superiore al 00 metri cub. Qoi metri cub. Qoi monto provincia della costruzione paesaggistica originaria e comunque non superiori al comunque provincia della costruzione originaria e comunque non superiori al comunque provincia della costruzione originaria e comunque non superiori al comunque provincia della costruzione originaria e comunque non superiori al comunque provincia della costruzione originaria e comunque non superiori al comunque seguiti nel reinsterio delle derio della comunque non superiori al comunque non s				tecnologici quali telecamere di videosorveglianza, antenne wi-fi, sirene di allarme, avvistatori luminosi di passi carrai, non visibili dal livello stradale o da altri luoghi pubblici o aperti al pubblico con l'impiego di canalizzazioni già esistenti o non percepibili.
COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004, ESCLUSE LE ZONE OMGENEE "A"DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE.  I. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore al 100 metric ubi. Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto all'autorizzazione paesaggistica ordinaria.  LETTERA D: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERA O: DER LA REE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 4, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004.  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, over ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, or ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, comma 1, lettere c) e doi. del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, or ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, comma 1, lettere e) e b), del Codice, non è alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) oil codice, ferma n'autorizzazione messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) oil codice, ferma n'autorizzazione degli urificio alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) oil codice, ferma n'autorizzazione degli or comma 1, lettere a) e b) oil codice, ferma n'autorizzazione degli or comma 1, lettere a) e b) oil codice, ferma n'autorizzazione degli auficio la dil cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e oil cui all'alterea pi del commential en on ricadenti nelle aree di cui all'alterea pi del commential en or ricadenti nelle aree di cui all'alterea pi del commential en or ricadenti nelle aree di cui all'alterea pi del commential en or ricadenti nelle aree di				
LEGISATIVO 42/2004. ESCLUSE LE ZONE OMOGENEE "A"DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE.  1. Increment di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 metri cubi. Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto all'autorizzazione paesaggistica ordinaria.  LETTERA D: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERA C) E D, PER L AREE DI CU ALL'ARATICOLO 10, COMMA 4, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004.  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere e) ed), del decreto legislativo forma relatere di cui all'articolo 10, comma 4, lettree () ed), del decreto legislativo della comme 1, lettree () ed), comma 1, lettree () ed), comma 1, lettree on en private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettree a) e b) del Codice, ferma lettree production allore del comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma 1, lettere a) e del cui all'articolo 10, comma 4 del'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma 1, lettere a) e b) del Co				
OMOGENEE "A"OFLLO STRUMENTO OMBANISTICO COMUNALE.  1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore al 100 metri cubi. Ogni per cento della volumetria	•			
URBANISTICO COMUNALE.  1. Incremento di Volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore al 100 metri cubi. Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto all'autorizzazione paesaggistica ordinaria.  B.1. incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della volumentia				
B.1. incrementi della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore al 10 metri cubi. Ogni successivo incremento sullo stesso immobile e sottoposto all'autorizzazione paesaggistica ordinaria.  LETTERA D: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELA Della volumetria della caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, del materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario.  LETTERA D: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELA DI PER LE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004.  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, or icadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERA A) EB) DEL CODICE alberta eribusti, singoli oi gruppi, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERA C) E D) DEL CODICE alberta eribusti, singoli oi gruppi, purche i cumputati nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del Codice, ferma diberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie arbusti, singoli oi gruppi, purche private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie arbusti nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del				
e comunque non superiore a 100 metri cubi. Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è costruzione originaria e comunque non suctiono ordinaria.    Deprincia paesaggistica ordinaria.   Deprincia paesaggistica ordinaria.   Deprincia 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario.	1. Incremento di volume non superiore al 10 per	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI		
successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto all'autorizzazione paesaggistica ordinaria.  Contra i 100 mc, eseguiti nel rispetto de le caratteristiche architettoriche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario.  LETTERA D: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DEL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004.  1. Taglio di alberi i ostati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo del competenti, ove prevista.  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettere g) ed Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL CODICE B. 22. () sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, eseguita con esemplari alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, eseguita con esemplari alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, eseguita con esemplari alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, eseguita con esemplari alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, eseguita con esemplari alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, eseguita con esemplari alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, eseguita con esemplari alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, eseguita con esemplari alberi e arbusti nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma all'articolo 136, comma 1, lettere a)	cento della volumetria della costruzione originaria	<b>B.1.</b> incrementi di volume non superiori al		
sottoposto all'autorizzazione paesaggistica ordinaria.  Superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, delle materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario.  LETTERA D: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004.  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, E.22. Taglio, senza sostituzione, di alberi, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, or ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, comma 1, lettera c) e dilui della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamenta adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamenta adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamenta adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamenta adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamenta adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamenta adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamenta adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamenta adulti della stessa specie o di specie autoctone o c	·	-		
delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario.  LETTERA D: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERE C) E D), PER LE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 4, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004.  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE B.22. () sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché purché non vincolanti come alberi monumentali e delle ricitore incremento sullo stesso immobile da eseguiris nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE B.22. () sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché purché non vincolanti come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma				
morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario.  LETTERA D: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERE C) E DI, PER LE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 4, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004.  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettrere a) e d).  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ALT 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE AL14. Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma 2, lettere a) e b) del Comma 1, lettere a) e b) del Comma 4 dell'art. 10				
finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario.  LETTERA D: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERE C) E D), PER LE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 4, LETTERA G) DEL DECRETTO LEGISLATIVO 42/2004.  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, B.22. Taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici compresi nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL compresi nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL compresi, in acce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché non vincolanti come alberi arborei, al di fuori delle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) e b) del Codice, ferma l'autrocolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma	ordinaria.	•		
incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario.  LETTERA D: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004.  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL CODICE B.22. () sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione paesaggistica per location interessino i beni di cui all'articolo 136; comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzatione degli uffici competenti, ove prevista.  ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE B.22. () sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma d'autorizzazione paesaggistica per la funciona dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma d'autorizzazione paesaggistica per la funciona dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma d'autorizzazione paesaggistica per la funciona dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma d'autorizzazione paesaggistica per la funciona dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma d'autorizzazione paesaggistica per la funciona dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma d'autorizzazione paesaggistica per la funciona dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma d'autorizzazione paesaggistica p				
eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario.  LETTERA D: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERE C) E D), PER LE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 4, LETTERA G) DEL DECCRETO LEGISLATIVO 42/2004.  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, or directeria piele aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE B. 22. () sostituzione degli uffici di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 10				
all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario.  LETTERA D: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERA C) E D), PER LE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 4, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004.  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricamenta il lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettere di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE A.14. Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente autorizzazione paesaggistica per l'autorizzazione paesagg				
LETTERA D: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERE C) E D), PER LE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 4, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004.  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI B.22. Taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici compretini, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE A.14. Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari aluti della stessa specie o di specie alutoctone o comunque storicamente autoctone				
Al SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004.  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE B.22. () sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b)		procedimento autorizzatorio ordinario.		
LETTERE C) E D), PER LE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 4, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004.  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE  A.14. Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettera C) E D) DEL CODICE  A.14. Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché non vincolanti come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma				
ALL'ARTICOLO 10, COMMA 4, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004.  1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  PER I DENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE  B.22. Taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE  A.14. Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie altutorine e richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:  Art. 3.1. punto 13): Taglio di elementi arborei, al di fuori delle aree boscate, purché non vincolanti come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma				
1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE A.14. Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma a l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE AL14. Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché non vincolanti come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 10				
1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE  B.22. Taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE  ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE  ART 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL CODICE  Al4. Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché non vincolanti come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma	•			
ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  B.22. Taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL codice, non è alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie altoctone o comunque storicamente autoctone o comunque storicamente nell'articolo contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera C) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché non vincolanti come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma	-	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI	PER I BENI PAFSAGGISTICI EX ART 142 F	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI
comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL CODICE B.22. () sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista.  CODICE A.14. Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 149, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista.  A.14. Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente nativativa arborei, al di fuori delle aree boscate, purché non vincolanti come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: Art. 3.1. punto 13): Taglio di elementi arborei, al di fuori delle aree boscate, purché non vincolanti come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b)				
42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.  PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL CODICE B.22. () sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma  A.14. Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b)  Comma 1, lettera C) del Codice, non è alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e) b)  Comma 1, lettera C) del Codice, non è alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e) del Codice, non è alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e) del Codice, non è alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e) del Codice, non è alberi e arbusti pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti d				
PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL CODICE B.22. () sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma  Dubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché non vincolanti come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) cui alla lettera g) del comma 4 dell'art. 10		_	<b>A.14.</b> Sostituzione o messa a dimora di	comma 1, lettera C) del Codice, non è
COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL CODICE B.22. () sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma  adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché non vincolanti come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b)  Art. 3.1. punto 13): Taglio di elementi arborei, al di fuori delle aree boscate, purché non vincolanti come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui alla lettera g) del comma 4 dell'art. 10	ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4,		alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce	richiesta l'autorizzazione paesaggistica per
B.22. () sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché purché non vincolanti come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) cui alla lettera g) del comma 4 dell'art. 10	lettera g) del Codice.			
alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché purché non vincolanti come alberi tali interventi non interessino i beni di cui monumentali e non ricadenti nelle aree di all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) cui alla lettera g) del comma 4 dell'art. 10			-	
private, vincolate ai sensi dell'art. 136, tali interventi non interessino i beni di cui monumentali e non ricadenti nelle aree di comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) cui alla lettera g) del comma 4 dell'art. 10			•	
comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) cui alla lettera g) del comma 4 dell'art. 10				
		1.		
		, , ,		

prevista.	uffici competenti, ove prevista.	comunali vigenti.